



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 55 del 20/05/2011 -**  
**Determinazione nr. 1211 del 20/05/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Gais di Savian Gabriele & C. S.n.c. – Autorizzazione allo scarico su fossato stradale di acque reflue provenienti dall’impianto stradale di distribuzione carburanti sito in Porcia in corso Lino Zanussi, n. 29.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Benedet Domenico nato a General San Martin (Buenos Aires-Argentina) il 14.08.62 e residente in Porcia via Cavour n. 6, in qualità di titolare della ditta Benedet Domenico, con sede legale ed operativa in Porcia, Corso Lino Zanussi, n. 29, ha presentato istanza, datata 12.05.2010 assunta al prot. n. 42288 del 13.05.2010, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall’insediamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 23.05.2007 successivamente modificata per cambio di titolarità a favore della Ditta Gais di Savian Gabriele & C. S.n.c. con sede legale in comune di Pordenone, via G. Galilei, 21, con Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 07.10.2010;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni:
  - del titolare dello scarico, di data 23.08.2010 assunte al protocollo n. 66665 del 26.08.2010 e di data 16.09.2010 assunte al prot. n. 71450 del 17.09.2010;
  - del Legale Rappresentante della ditta GAIS di Savian Gabriele & C. S.n.c., che con nota di data 24.11.2010 assunta al prot. n. 87173 del 26.11.2010 “*conferma ed accetta tutto quanto presentato fino al 16.09.2010 dal Signor Domenico Benedet e dalla Commercio Petroli S.p.A. proprietaria dell’impianto di carburanti e del bar*”;
- con nota di data 17.05.2011, anticipata tramite fax in data 17.05.2011, il Legale Rappresentante della Ditta Gais di Savian Gabriele & C. S.n.c., ha comunicato che dalla data 10.01.2011 è stato “*...variato l’indirizzo della sede legale della Società come di seguito specificato: Gais di Savian Gabriele & C. S.n.c. Viale Marconi n. 15, 33170 Pordenone (PN)*”;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società:

- planimetrie generali: “reti tecnologiche”, tavola CP.08 Ese, di data agosto 2010;
- attestazione e dichiarazione di data 23.08.2010;
- nota integrativa di data 24.11.2010;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati, allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1101, del 23.05.2007:

- scheda di rilevamento acque reflue industriali di data 09.01.07;
- relazione tecnico illustrativa degli scarichi di acque reflue del gennaio 2007;
- relazione integrativa di data 23.03.07,

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Ditta e di data 12.05.2010;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di stazione di servizio stradale per la vendita di carburanti, dotata di autolavaggio e locale di miniristorazione;

l'autolavaggio è dotato di un sistema di trattamento delle acque a ciclo chiuso;

le acque che generano lo scarico oggetto della presente autorizzazione sono date dalla commistione di:

- a) acque di dilavamento meteorico dei piazzali su cui avvengono, fra l'altro, attività di erogazione carburanti e carico di serbatoi interrati;
- b) acque di dilavamento meteorico della piazzola di autolavaggio (non utilizzato in caso di pioggia);
- c) acque reflue domestiche provenienti dai servizi e dal metabolismo umano;

le acque di cui al punto a) vengono raccolte, per effetto della pendenza del piazzale, tramite un sistema di canalette grigliate ed inviate, assieme alle acque di cui al punto b), al sistema di trattamento, costituito da un separatore sabbie-oli coalescente per trattamento in continuo;

le acque di cui al punto c) vengono trattate con vasca Imhoff e condensagrassi;

lo scarico finale, indicato con la dicitura "scarico terminale n. 1" nella planimetria generale, è dato dalla commistione delle acque di cui ai punti a), b) e c) e avviene su fossato stradale da considerarsi suolo;

lo scarico delle acque reflue di cui ai punti a) e b) dopo il relativo trattamento depurativo sono campionabili nel pozzetto di ispezione posto a piè d'impianto, mentre lo scarico finale è accessibile nel pozzetto posto subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Entrambi i pozzetti sono individuabili con la dicitura "pozzetto di controllo n. 1 e n.2" nella planimetria generale di data agosto 2010;

lo scarico avviene su suolo in quanto "i corsi idrici superficiali più vicini sono il rio Pedron distante circa 900 mt e il Rio Brentella (circa 200 mt in linea d'aria) ma con difficili attraversamenti (Strada "Pontebbana" S.S. 13)... ed inoltre la rete fognaria si trova "...ad una distanza in linea d'aria di 700 m ...";

vi sono altri punti di immissione nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Titolare della Ditta ha dichiarato che "lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione";

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato "fissando, se del caso e almeno per

*i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali” ;*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 19.05.2011 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 01.07.2010 prot. n. 54276, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Porcia;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo, al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 2928 del 19.05.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 74,40 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780) – “Autorizzazioni”;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte

- Terza, Sezione II, relativa a “Tutela delle acque dall’inquinamento” e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...”;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

### **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la ditta Gais di Savian Gabriele & C. S.n.c., con sede legale in Pordenone, viale Marconi, n. 15 è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall’insediamento sito in Porcia, Corso Lino Zanussi, n. 29, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) i punti di misurazione dello scarico sono fissati in corrispondenza:
    - dello scarico parziale posto subito a valle dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
    - dello scarico terminale nel “pozzetto di controllo n. 2”, come indicato nella planimetria generale, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
  - b) deve essere rispettata, per lo scarico terminale, la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 e quanto previsto dall’art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto;
  - c) deve essere rispettato, per lo scarico parziale dall’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, il limite di tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali e il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 medesimo, come previsto dall’art. 103 c. 3 del decreto;
  - d) in tempo di asciutto, allo scarico finale, deve essere rispettata la disciplina prevista per gli scarichi domestici dal DPGR n. 384/82;
  - e) gli scarichi, anche quello parziale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla parte terza);
  - f) vengano effettuati i seguenti autocontrolli, in presenza di eventi meteorici, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione:
    - sui reflui allo scarico parziale dall’impianto di trattamento delle acque meteoriche (pozzetto di controllo n. 1), su idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
    - allo scarico terminale, su idrocarburi totali, solventi organici aromatici totali, solidi sospesi

totali, COD e BOD;

- g) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Ditta;
- h) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- i) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione.

- 3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
- 4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
- 5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
- 6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
- 7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 22.05.2015. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
- 8. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società

dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.

9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/05/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni